

N. 02508/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01635/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2020, proposto da Enrico Mantineo, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pajno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Paterniti La Via in Catania, via XX Settembre, 19;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, non costituita in giudizio;

Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del provvedimento di rigetto del parere di competenza reso ai sensi dell'art. 32, L. 326/2003 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con nota prot. n. 0011202 del 21.07.2020, atto presupposto a quello di cui al punto che segue;

2) del conseguente - e per l'effetto illegittimo in via derivata - provvedimento reso dal competente ufficio del Comune di Lipari a mezzo del quale viene comunicato al ricorrente il rigetto della istanza di condono edilizio presentata dal di lui dante causa - tale Sig. Manfrè Antonio - in data 31.03.2004, prot. n. 12509 (prat. 158), giusta nota prot. n. 13007 del 09.09.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e del Comune di Lipari e di Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 19/10/2020 e depositato il 12/11/2020, MANTINEO Enrico ha adito l'intestato Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del parere di rigetto reso ai sensi dell'art. 32 L.326/2003 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina con nota prot. n. 0011202 del 21.07.2020, ricevuta in pari data, nonché del provvedimento di rigetto della istanza di condono edilizio inoltrata dal dante causa del Mantineo Enrico – Sig. Manfrè Antonio - in data 31.03.2004, prot. n. 12509 (prat. n. 158), successivamente volturata a nome dell'odierno ricorrente, comunicato dal Comune di Lipari con nota prot. n.13007 del 09.09.2020, ricevuta in pari data.

In punto di fatto il ricorrente espone di aver presentato al Comune di Lipari istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 per le opere abusivamente realizzate nel proprio immobile, sito al Lipari località "Chirica Rasa" in catasto al fg. 39, partt. 48 e 49, consistenti in un ampliamento complessivo di mq. 7,2, di cui di cui mq. 3,6 per ampliamento del vano garage interrato e mq. 3,6 per corrispondente ampliamento della superficie del soprastante terrazzo.

Con nota prot. n. 0011202 del 21/07/2020, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina emetteva parere negativo sull'istanza ai sensi dell'art. 32 L.326/2003.

Di conseguenza, con provvedimento n. 13007 del 09/09/2020, il Comune di Lipari rigettava l'istanza di condono richiamando *per relationem* il parere negativo della Soprintendenza.

2. Avverso i suddetti provvedimenti il ricorrente proponeva l'odierno gravame, domandandone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:

i) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 27, lett. d) della L.326/2003 alla luce di quanto stabilito al successivo comma 43 dello stesso articolo di richiamo e modifica dell'art. 32"*

L.n.47/1985. Eccesso di potere in tutte le sue diverse declinazioni con particolare riguardo alla carenza di istruttoria e di motivazione.”

La Soprintendenza non avrebbe verificato l'applicabilità dell'art. 32 della L. n.47/1985 - recepita in Sicilia dalla L.R. n.37/1985) come novellato dall'art.32, comma 43, della L. 326/2003 - che farebbe venir meno l'obbligatorietà del parere per le violazioni afferenti all'altezza, ai distacchi, alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.

ii) *“Eccesso di potere nelle sue diverse declinazioni con riguardo in particolare al difetto di istruttoria e di motivazione per omessa disamina della natura e delle caratteristiche delle opere in condono alla luce della circolare MIBAC n.33 del 2009; Irragionevolezza.”*

La Soprintendenza non avrebbe considerato la circolare n.33 prot. n. 6074 del 26/6/2009 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avrebbe escluso la qualificazione come volume ai fini paesaggistici delle opere che non emergono dal terreno.

iii) *“Eccesso di potere, nelle sue diverse declinazioni, per violazione/ omessa applicazione delle disposizioni di cui all'allegato “A” del DPR n.31 del 2017; difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza.”*

Il DPR n. 31 del 2017, all'allegato “A”, stabilisce che i volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo non richiedono autorizzazione paesaggistica. L'ampliamento volumetrico realizzato dal ricorrente riguarderebbe solo il garage completamente interrato, mentre l'ampliamento della terrazza sovrastante costituirebbe solo un riflesso dell'ampliamento del garage.

iv) *“Illegittimità consequenziale - per illegittimità dell'atto presupposto - del rigetto della istanza di condono edilizio di cui alla nota del Comune di Lipari prot. n. 13007 del 09.09.2020 a firma, tra gli altri, del Dirigente del III settore, V servizio, Arch. Mirko Ficarra”.*

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio emesso dal Comune di Lipari mutuerebbe i propri vizi da quelli del parere negativo della Soprintendenza.

In data 30/11/2020, si sono costituiti in giudizio l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina con atto di mera forma.

In data 4/12/2020, l'Amministrazione comunale intimata si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha controdedotto su tutti i profili di censura concludendo per il suo rigetto in quanto privo di merito di fondatezza.

Con decreto presidenziale del 7/10/2022, è stata dichiarata l'interruzione del processo per il venir meno del patrocinio difensivo del Comune resistente.

Con atto notificato in data 21/11/2022, il ricorrente ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a..

In vista dell'udienza pubblica di trattazione, l'avvocatura distrettuale dello Stato, per conto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, ha prodotto vari documenti agli atti del giudizio.

All'udienza di smaltimento arretrato del giorno 1 luglio 2024, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

I motivi di gravame impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione, riposando tutti sui medesimi assunti argomentativi.

Il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di sanatoria prot 13007 del 9 settembre 2020 costituisce atto dovuto e consequenziale rispetto all'atto

presupposto rappresentato dal parere negativo emesso dalla Soprintendenza prot. 11202 del 21 luglio 2020, su cui trova fondamento motivazionale *per relationem*.

Detto parere è esente dai vizi denunciati tenuto conto che lo stesso è motivato dal fatto che le opere sono state realizzate in data successiva al Decreto n° 7720 del 06/10/1995, con il quale era stato disposto il vincolo di immodificabilità temporanea, ricadendo le opere in ambito “TO5” del vigente Piano Territoriale Paesaggistico.

La Regione Sicilia ha redatto il Piano Territoriale Paesistico delle Eolie e - nelle more dell'adozione dello stesso - con D.A. 7720/1995 ha imposto un vincolo di “*immodificabilità temporanea*” con il quale ha vietato totalmente l'edificazione al di fuori delle zone urbanistiche A, B e C, cioè al di fuori dai centri abitati ove non esistevano opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il D.A. 7720/1995, con decorrenza dalla sua pubblicazione nella GURS e cioè dal 4 novembre 1995, ha disposto dunque un vincolo di inedificabilità assoluta per le zone urbanistiche diverse da quelle sopra indicate.

Tale D.A è stato più volte prorogato da successivi decreti. Il D.A. 5180/2001 ha dato inizio alla applicazione delle norme finali di salvaguardia del Piano Territoriale Paesistico delle Eolie, che proibiva definitivamente l'attività edilizia nelle zone già precedentemente individuate con il D.A. 7720/1995 e con i successivi decreti di proroga.

Il sig. Manfrè Antonino, dante causa del ricorrente, nella autocertificazione allegata all'istanza di condono ha indicato quale data di ultimazione dell'attività edilizia abusiva l'anno 2002 e, dalla lettura del parere della Soprintendenza risulta, che le opere ricadono in ambito “TO5” del Piano Paesistico.

Le opere edilizie oggetto dell'odierno gravame non potevano, dunque, essere oggetto di alcuna sanatoria, in quanto trattasi di opere abusive realizzate in zona vietata ed in epoca successiva all'adozione del D.A. 7720/1995 che disponeva l'immodificabilità delle dette aree.

Non ha pregio giuridico l'assunto di parte ricorrente secondo cui i volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo non richiedono autorizzazione paesaggistica, atteso che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 03/10/2023, n. 8622) il divieto di incremento dei volumi che già sono esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che vada a comportante una creazione di volume. Anche il fatto che parte dei volumi possano essere interrati, in assenza di alcun approfondimento relativamente all'effettivo impatto degli stessi nel contesto, non è di per sé ostativa all'applicazione della disciplina di tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

E' stato inoltre ulteriormente rimarcato in giurisprudenza (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 23/10/2023, n. 1481) che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

3. In definitiva gli argomenti testé rappresentati evidenziano l'infondatezza del ricorso che, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Lipari delle spese di lite che liquida nella misura di euro millecinquecento/00 (1.500,00), oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti delle altre parti intimare, in quanto costituite con atto di mera forma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Oscar Marongiu, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu

IL SEGRETARIO